

Bancario finanziario

# Usura bancaria: il vademecum

Definizione, tasso soglia, normativa di riferimento e giurisprudenza



Di Fabio Fiorucci  
Professionista - Avvocato  
Provincia: ROMA  
Email:  
[fabiofiorucci@libero.it](mailto:fabiofiorucci@libero.it)

Fabio Fiorucci, avvocato, Quadro Direttivo del Credito Fondiario e Industriale spa, vive e lavora a Roma, dove è nato nel 1963; è autore di diverse pubblicazioni di carattere economico-giuridico. Svolge attività di relatore e docente in convegni e seminari su scala nazionale. Pubblicazioni: Il Mutuo Casa. Guida completa al finanziamento ipotecario, Sal Editoriale, 2001; I finanziamenti di credito [... continua a leggere](#)

Pubblicato il 20/06/2019



## Sommario

- [Usura: la definizione](#)
- [La normativa di riferimento](#)
- [Quando un tasso è usurario](#)
- [Codice penale: articolo 644](#)
- [Il tasso soglia](#)
- [Usura e sanzioni: l'articolo 1815 c.c.](#)
- [Le decisioni della Suprema Corte a Sezioni Unite](#)

## Usura: la definizione

L'usura bancaria è una particolare forma di usura (reato previsto dall'[art. 644 c.p.](#) e modifiche apportate dalla Legge 7 marzo 1996, n. 108) che consiste nell'erogazione di un credito (mutuo, prestito personale) concesso da un istituto finanziario (banca, finanziaria) a fronte di un tasso di interesse superiore a quello legale cosiddetto tasso di interesse usurario la cui determinazione viene fatta tenendo conto *“delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”*.

## La normativa di riferimento

La tematica degli **interessi usurari** è stata oggetto negli anni di rilevanti interventi legislativi (l. n. 108/1996, che ha modificato le previsioni normative penali e civili in materia, e **L. n. 24/2001**, di interpretazione autentica) nonché di significativi mutamenti giurisprudenziali (da ultimo Cass., Sez. Un., [n. 24675/2017](#) e [n. 16303/2018](#)).

Il quadro normativo vigente è rappresentato dalla l. 7.3.1996, n. 108, Disposizioni in materia di usura, nonché dal d.l. 29.12.2000, n. 394, Interpretazione autentica della l. 7.3.1996, n. 108, convertito, con modificazioni, in l. 28.2.2001, n. 24. In particolare, la l. n. 108/1996, nel dichiarato intento di contrastare l'odioso fenomeno criminale dell'usura agevolandone la repressione e inasprendo le sanzioni civili e penali, ha provveduto a ridisegnare l'art. 644 c.p. e l'[art. 1815 c.c.](#) Completano il quadro delle fonti normative le Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi (TEGM) ai sensi della legge sull'usura della Banca d'Italia e i Decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze che trimestralmente pubblicano sulla Gazzetta Ufficiale i TEGM rilevati dalla Banca d'Italia per conto del MEF (che concorrono alla definizione del tasso-soglia di periodo per la categoria di operazioni rilevate).

Il TEGM, comprensivo di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, si riferisce agli interessi annuali praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari per operazioni della stessa natura (il TEGM risulta dalla rilevazione effettuata ogni tre mesi dalla Banca d'Italia per conto del Ministro dell'Economia e delle Finanze; le tabelle dei TEGM sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, sui siti della Banca d'Italia e del Ministero dell'Economia e delle Finanze).



su ShopWki è disponibile:

[Anatocismo, Usura e TAEG/ISC nei Mutui Bancari di Fiorucci Fabio, 2019, Altalex Editore](#)  
[Acquista ora!](#)

## Quando un tasso è usurario

Il legislatore, con il d.l. 29.12.2000, n. 394 (c.d. Decreto “salva banche”), convertito, con modificazioni, in l. 28.2.2001, n. 24, “Interpretazione autentica della L. 7.3.1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura”, ha stabilito, in chiave di interpretazione autentica, che «ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., 2° comma, **si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento**» (art. 1, comma 1, d.l. n. 394/2000, convertito in l. n. 24/2001).

Per il legislatore, pertanto, soltanto in caso di interessi originariamente usurari trova applicazione la sanzione civilistica di nullità (art. 1815, comma 2, c.c.) prevista dalla normativa antiusura, oltre alla sanzione penale. È convincimento diffuso che la l. n. 24/2001, di interpretazione autentica, trovi applicazione non soltanto al contratto di mutuo, ma a tutti i contratti di finanziamento. L'usura originaria costituisce dunque un vizio genetico del contratto (non configurabile *ex post*: c.d. usura sopravvenuta), da verificare esclusivamente al momento dell'insorgenza del vincolo contrattuale («convenuti interessi usurari»: art. 1815, comma 2, c.c.). Se tale è l'assunto di fondo, la clausola contrattuale è illecita e viola l'art. 644 c.p. se il tasso pattuito per quell'onere supera la soglia di legge nel momento della sua pattuizione, ma non può diventarlo per sopravvenienze (la diminuzione del tasso soglia), per il fatto colpevole del debitore (inadempimento) o per l'esercizio da parte sua del diritto potestativo di estinzione anticipata del finanziamento.

## Codice penale: articolo 644

L'[art. 644 c.p.](#), oltre a sanzionare «Chiunque ... si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari» (comma 1), prevede un criterio obiettivo per la rilevazione dell'usurarietà dell'interesse: «la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari» (art. 644, comma 3, c.p.). Tale limite, denominato anche “tasso-soglia”, è individuato, come detto, con decreto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) il quale «sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferiti ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari ... nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura» (art. 2, comma 1, l. n. 108/1996).

In sostanza, la legge ha previsto una procedura amministrativa volta a rilevare in modo oggettivo il livello medio dei tassi d'interesse praticato dalle banche e dagli altri intermediari finanziari autorizzati, ancorando il disvalore sociale collegato al concetto di usura al superamento di tale livello-soglia. Di conseguenza, la norma di cui all'art. 644 c.p. si presenta come una norma penale parzialmente in bianco, in quanto per determinare il contenuto concreto del precetto penale è necessario fare riferimento ai risultati di una articolata procedura amministrativa.

## Il tasso soglia

Nel medesimo decreto trimestrale del MEF è altresì stabilito che «le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal [Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70](#), convertito con modificazioni dalla [Legge 12 luglio 2011, n. 106](#), si attengono ai criteri di calcolo delle istruzioni per la rilevazione del **tasso effettivo globale medio** ai sensi della legge sull'usura emanate dalla Banca d'Italia» (art. 3).

Il “tasso-soglia” superato il quale gli interessi sono automaticamente qualificati usurari è stabilito, a far data dal 14 maggio 2011 «nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma primo relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali» (art. 2, comma 4, l. n. 108/1996). Tale metodo di calcolo è stato introdotto dal D.L. n. 70/2011, che ha modificato l'art. 2, comma 4, L. n. 108/1996, che determinava il tasso soglia aumentando il TEGM del 50 per cento. La usurarietà o no del tasso applicato al finanziamento, da effettuarsi mediante il procedimento di comparazione con il tasso soglia di cui al D.M. relativo al periodo interessato, è dunque strettamente ancorata ad un parametro di natura oggettiva, costituito appunto da quanto pubblicato con D.M. sulla Gazzetta Ufficiale.

Il superamento del tasso-soglia deve essere valutato, ai fini dell'usurarietà del tasso d'interesse, non con riferimento al tasso nominale, bensì al tasso effettivo globale (TEG), che comprende commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese varie collegate alla erogazione del credito (cfr. art. 644, comma 4, c.p.). Tale ultima previsione mira evidentemente ad evitare l'aggiramento della norma attraverso l'imputazione di somme, invece che a capitale ed interessi, a spese varie. Per la determinazione della fattispecie “usura” sono dunque rilevanti tutti gli oneri che un utente sopporta in connessione con l'uso del credito/costo del denaro. Infatti, per giurisprudenza che non registra arresti di sorta, «nella determinazione del tasso di interesse, ai fini di verificare se sia stato posto in essere il delitto di usura, occorre tener conto, ove il rapporto finanziario rilevante sia con un istituto di credito, di tutti gli oneri imposti all'utente in connessione con l'utilizzazione del credito» (*ex multis* Cass. n. 28928/2014).



**Per approfondimenti:**

Anatocismo e usura, Taeg/Isr e criticità del diritto bancario corso, 2 incontri, 12 ore in aula, Altalex Formazione

[Acquista ora](#)

**Usura e sanzioni: l'articolo 1815 c.c.**

L'art. 1815, comma 2, c.c., come riformulato dall'art. 4, l. n. 108/1996, dispone che «se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi». Tale drastica previsione - che evidentemente riguarda gli interessi usurari *ab origine*, ossia al momento della pattuizione del contratto di mutuo - costituisce una rilevante sanzione di tipo civilistico (taluni parlano di pena privata), essendo destinata ad incidere sulla natura del finanziamento, degradandolo d'imperio da oneroso a gratuito (nullità della clausola usuraria). Alla base di questa rigorosa scelta, il legislatore ha posto la duplice necessità di sanzionare drasticamente la pratica dell'usura nonché di conservare la validità del contratto di finanziamento, evitando la declaratoria di nullità totale dello stesso e quindi non gravando il soggetto finanziato dell'ulteriore onere di immediata restituzione dell'importo erogato.

La nullità della clausola sugli interessi usurari determina il diritto del mutuatario alla ripetizione di quelli illegittimamente versati. L'azione di ripetizione ex [art. 2033 c.c.](#) degli interessi usurari si prescrive in dieci anni. La disposizione in commento (art. 1815, comma 2, c.c.) è generalmente ritenuta trovi applicazione a tutte le forme di finanziamento (e non solo al mutuo cui espressamente si riferisce). La Cassazione ha di recente evidenziato che l'art. 1815, comma 2, c.c., nel prevedere la nullità della clausola relativa agli interessi, ove questi siano usurari, intende per clausola la singola disposizione pattizia che contempli interessi eccedenti il tasso soglia, indipendentemente dal fatto che essa esaurisca la regolamentazione dell'entità degli interessi dovuti in forza del contratto. La sanzione dell'[art. 1815, comma 2, c.c.](#), dunque, non può che colpire la singola pattuizione che programmi la corresponsione di interessi usurari, non investendo le ulteriori disposizioni che, anche all'interno della medesima clausola, prevedano l'applicazione di interessi che usurari non siano (**Cass. n. 21470/2017**).

**Le decisioni della Suprema Corte a Sezioni Unite**

Con [decisione n. 16303/2018](#), le Sezioni Unite hanno stabilito che il giudizio in punto di usurarietà si basa sul raffronto tra un dato concreto (lo specifico TEG applicato nell'ambito del contratto oggetto di contenzioso) e un dato astratto (il TEGM rilevato con riferimento alla tipologia di appartenenza del contratto in questione), sicché - se detto raffronto non viene effettuato adoperando la medesima metodologia di calcolo - il dato che se ne ricava non può che essere in principio viziato: c.d. principio di simmetria/omogeneità di confronto. In altra circostanza, le Sezioni Unite hanno altresì escluso la configurabilità della c.d. usura sopravvenuta, affermando che «allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della Legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula» (**Cass., Sez. Un., 19 ottobre 2017, n. 24675**).

**Sul tema leggi anche:**

- [Usura, l'inclusione nel T.E.G. degli interessi di mora: una questione ancora aperta](#) (articolo di Fabio Antonio Ferrara e Maurizio Finocchio)